MACROGI Srl s.u.
C.F. e P.I. 01358340535
Via Stazione 92
30029 San Stino di Livenza (VE)
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475 fax 0039/0421/473450 roberto@studiomacro.it www.studiomacro.it



San Stino di Livenza, 20/06/2019

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Con questa riforma vengono abrogate diverse normative, tra cui due leggi ormai storiche, come quella sul volontariato (L.266/91) e quella sulle associazioni di promozione sociale (L.383/2000), oltre che buona parte delle leggi dedicate alle Onlus (L. 460/97).

Fulcro della riforma è il raggruppamento in un solo Registro di tutte le tipologie di quelli che da ora in poi si dovranno chiamare Enti del Terzo settore (Ets).

Le sette nuove tipologie sono:

- organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione);
- associazioni di promozione sociale (Aps);
- imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali);
- enti filantropici;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società).

Gli Enti del Terzo settore dovranno, per essere definiti tali, procedere all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), che sostituirà quindi i vari elenchi oggi esistenti. Il Registro avrà sede presso il Ministero delle Politiche sociali, ma sarà gestito e aggiornato a livello regionale.

Inoltre viene istituito, presso lo stesso Ministero, il Consiglio nazionale del Terzo settore, nuovo organismo che conterà circa trenta componenti e che sarà l'organo consultivo per l'armonizzazione legislativa dell'intera materia.

Altro punto di innovazione della riforma riguarda la definizione delle attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che in via esclusiva o principale sono esercitate dagli Enti del Terzo settore. Si tratta di un elenco ovviamente non esaustivo, che elenca le attività tipiche del non profit (sanità,

assistenza, istruzione, ambiente..) e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi anni (agricoltura sociale, legalità, commercio equo...).

REGISTRO UNICO (RUNTS)

pubblico ed accessibile in modo telematico gestito da ogni regione e provincia suddivide in varie sezioni:

- ODV → organizzazioni di volontariato
- APS → associazioni di promozione sociale
- ENTI FILANTROPICI
- IMPRESE SOCIALI (comprese cooperative)
- RETI ASSOCIATIVE
- SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
- ALTRI ETS

Riporta alcune informazioni di base, permettendo a tutti di conoscere le caratteristiche degli enti e permette a chi dona il 5XMille di ottenere le detrazioni irpef previste dalla legge. Le informazioni di base contenute nel registro sono:

- denominazione
- forma giuridica
- sede legale
- eventuali sedi secondarie
- oggetto attività di interesse generale
- c.f. O p.iva
- possesso personalità giuridica e patrimonio minimo
- generalità dei rappresentanti legali *
- generalità soggetti che ricoprono cariche sociali
- modifiche agli atti fondamentali dell'ente.

Spetta all'ufficio del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) territorialmente competente verificare la sussistenza dei requisiti per potersi iscrivere, entro 180 giorni. Se l'ufficio dovesse richiedere ulteriore documentazione, è necessario presentarla entro 60 gg, pena decadimento della procedura di iscrizione.

Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta si intende accolta.

RESPONSABILITA' E ORGANI DI CONTROLLO

Anche per le ETS è prevista una disciplina che si avvicina sempre più a quella delle società di capitali.

Vi è responsabilità rafforzata per coloro che rappresentano gli organi di controllo e amministrazione degli ETS con dimensioni maggiori.

Il D.Lgs 117/2017 infatti (conosciuto come Codice del terzo settore) è intervenuto per dare maggiore trasparenza nella gestione dei patrimoni degli ETS (si veda articolo Sole 24 Ore del 05/06/2019).

La responsabilità per quanto riguarda gli amministratori può essere ricondotta a quella dell'art. 18 Codice Civile (mandato), il quale, in sostanza, prevede che chi abbia mandato ad agire per gli affari dell'ETS, deve agire, a seconda della natura dell'incarico, con la diligenza del buon padre di famiglia e/o con la diligenza professionale richiesta di solito nelle società di capitali.

Come avviene nelle società, così per gli ETS, se gli amministratori vengono a conoscenza di atti o fatti rilevanti e pregiudizievoli per l'ente e/o i terzi, sono obbligati ad attuare tutte le misure preventive, conservative e gestorie affinché si impedisca il compimento dell'atto o si cerchi di ridurre/eliminare i potenziali danni.

Un rimando alle srl si ha anche nel caso di conflitto d'interessi verso i terzi e verso l'Ente stesso, prevedendo appunto l'annullabilità degli atti compiuti in conflitto di interessi verso i terzi e la possibilità di impugnare gli atti da parte degli amministratori per quei casi di conflitto di interessi nei confronti dell'Ente.

Ricordiamo che, come previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Anche l'organo di controllo rientra in questo avvicinamento alla disciplina delle società di capitali, infatti è previsto che i membri possiedano gli stessi requisiti di onorabilità e indipendenza delle società per azioni (no inabilitati, interdetti, no parentela con gli amministratori etc..) e almeno un membro deve rientrare tra i professionisti abilitati (revisore legale, commercialista, avvocato, consulente del lavoro etc...).

I compiti di quest'organo riguardano principalmente il controllo dei conti, l'osservanza delle finalità sociali, di utilità collettiva, solidaristiche.

L'organo di controllo risponde, per eventuali inosservanze dei suoi compiti di vigilanza, nei confronti dell'Ente, dei terzi, degli associati e dei creditori sociali.

MODIFICA DEGLI STATUTI

La novità maggiore ed impellente è la modifica statutaria degli ETS, da operare entro il 3 agosto 2019, come indicato dall'art. 101 D.Lgs 117/2017 (CTS). La modifica riguarda le Onlus, ODV (organizzazioni di volontariato), APS (associazioni di promozione sociale) iscritte nei rispettivi registri, le quali devono adeguare i loro statuti al CTS.

L'Art 101 della Legge 117/2017 introduce tre tipologie di norme:

- inderogabili
- derogabili solo con espressa previsione statutaria, introdotte di solito con "se lo statuto o l'atto costitutivo non dispongono diversamente"
- norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà (sono introdotte da "lo statuto/l'atto costitutivo può...").

Vi sono due modalità per attuare le modifiche:

- semplificate, con maggioranze deliberative ordinarie come previsto dallo statuto
- non semplificate, con maggioranze deliberative rafforzate previste negli statuti per le modifiche statutarie.

La circolare del Ministero del Lavoro del 27/12/2018 n. 20 illustra in una tabella le tipologie di modifiche e le modalità con le quali attuarle.

Si riporta la tabella ai fini esemplificativi

All. 1:

Tabella riepilogativa delle modalità di adeguamento statutario da parte degli enti del terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo settore).

Soggetti interessati: enti iscritti ai registri nazionale e regionale della promozione sociale, ai registri regionali del volontariato e all'anagrafe delle Onlus.

Scadenza dei termini per gli adeguamenti statutari: 2 agosto 2019.

Modalità di approvazione delle modifiche statutarie da parte degli organi competenti (normalmente l'Assemblea): a seconda dei casi modalità semplificate (maggioranze deliberative ordinarie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti) o modalità non semplificate (maggioranze deliberative rafforzate, normalmente previste dagli statuti in caso di modifiche statutarie).

Gli enti non iscritti ai registri che intendano adeguare gli statuti ai fini dell'iscrizione a questi ultimi, dovranno comunque applicare le disposizioni statutarie previste per le modifiche degli statuti e non potranno beneficiare della semplificazione di cui all'art. 101.

Gli enti iscritti che procedano alle modifiche statutarie oltre la scadenza del 2 agosto 2019 dovranno applicare le disposizioni statutarie previste per l'assunzione delle delibere modificative degli statuti, senza beneficiare della semplificazione.

Articolo	Oggetto	Natura dell'adeguamento (obbligatoria, derogatoria, facoltativa)	Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)
4	Forma giuridica, principi generali, declinazione finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	Obbligatoria	Semplificata
5	Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale	Obbligatoria	Semplificata
6	Esercizio attività diverse	ipotesi: Inserimento della previsione: facoltativa Adeguamento di previsioni già presenti: obbligatoria	Semplificata solo in caso di adeguamento obbligatorio di previsioni già in essere, non semplificata in caso di previsione ex novo di esercizio di attività diverse.
8 co.1	Destinazione del patrimonio	Obbligatoria	Semplificata
8 co. 2	Divieto distribuzione utili	Obbligatoria	Semplificata
9	Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento	Obbligatoria	Semplificata

10	Costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare	Facoltativa	Non semplificata
12	Denominazione sociale ETS	Obbligatoria per gli enti diversi da, ODV, APS, Enti filantropici, Imprese sociali, Cooperative sociali, Società di mutuo soccorso, per i quali esistono specifiche disposizioni (artt. 32 co. 3, 35 co. 5, 37 co. 2 d.lgs. 117/2017; art. 6 d.lgs. 112/2017, art. 11. 381/1991, d.m. Mise 6.3.2013 art. 3, comma 2)	Semplificata
32 c. 3	Denominazione sociale ODV	ODV iscritte: obbligatoria. ODV costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa	Semplificata Semplificata
35 c. 5	Denominazione sociale APS	APS iscritte: obbligatoria APS costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa	Semplificata Semplificata
37 c. 2	Denominazione sociale "Ente filantropico"	Obbligatoria	Semplificata
13 c. 1-2	Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria	Semplificata
13 c. 6	Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio	Se le attività sono previste: obbligatoria (se lo statuto prevede lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali)	Semplificata
14 co. 1	Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria in caso di raggiungimento delle soglie di legge	Semplificata
15 co. 3	Diritto in capo a soci/associati/aderenti di esaminare i libri sociali	Obbligatoria	Semplificata
17	Volontari	Obbligatorio rimuovere previsioni statutarie difformi alla legge per gli enti che si avvalgono di volontari	Semplificata
23 co. 1, 2, 3	Ammissione dei soci	Derogatoria (nel caso in cui si intendano introdurre disposizioni differenti da quelle generali presenti nel Codice)	Semplificata
24 co. 1	Diritto di voto dei neoassociati	Derogatoria per periodi inferiori ai 3 mesi. Non modificabile in peius	Semplificata

24 co. 2	Rappresentanza degli enti associati (attribuzione di voti >1 fino a 5 voti)	Facoltativa	Non semplificata
24 co. 3	Delega	Derogatoria	Semplificata
24 co. 4	Ricorso al voto per corrispondenza o telematico	Facoltativa	Non semplificata
24 co. 5	Possibilità di assemblee separate	Facoltativa	Non semplificata
24 co. 6	Applicabilità per le fondazioni del terzo settore dotate di organo assembleare o di indirizzo delle norme previste per le assemblee delle associazioni	Derogatoria	Semplificata
25 co. 1	Competenze assemblea	Obbligatoria	Semplificata
25 co. 2	Competenze assemblea (enti con associati ≥ 500)	Derogatoria	Semplificata
25 co. 3	Competenze assemblea fondazioni	Facoltativa	Non semplificata
26, co. 1, 2	Organo di amministrazione	Obbligatoria (funzioni, composizione, funzionamento se collegiale)	Semplificata
26, co. 3,4,5	Amministratori: requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori	Facoltativa	Non semplificata
26 co. 7	Potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni.	Obbligatoria	Semplificata
26 co. 8	Organo di amm. nelle Fondazioni	Obbligatoria (co. 7) o Facoltativa (co. 3, 4 e 5):	Semplificata se obbligatoria Non semplificata se facoltativa
30	Organo di controllo	Obbligatoria per le fondazioni e gli enti dotati di patrimoni destinati nonché per gli enti che raggiungono i limiti dimensionali	Semplificata
		Facoltativa per gli enti che istituiscono l'organo pur non essendovi tenuti per obbligo di legge	Non semplificata
30 co. 6	Attribuzione all'organo di controllo dei compiti di revisione legale dei conti	Facoltativa	Non semplificata
31	Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	Obbligatoria	Semplificata

32 co. 1	ODV: forma associativa, finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari)	Obbligatoria	Semplificata
32 co. 2	Possibilità di associare altri enti del TS o senza scopo di lucro	Facoltativa se non prevista Obbligatoria se necessaria a riallineare le previsioni con quelle disposte dalla legge (es. introducendo il limite del	Non semplificata Semplificata
		50%)	
34 co. 1 e 2	Ordinamento e amministrazione ODV	Obbligatoria	Semplificata
35 co.1	APS: finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari), destinatari delle attività	Obbligatoria	Semplificata
35 co. 2	APS: assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	Obbligatoria	Semplificata
38 co. 2	Principi per la gestione del patrimonio, la raccolta di fondi, la destinazione, le modalità di erogazione delle risorse	Obbligatoria	Semplificata
41 co.3	Reti associative nazionali: allineamento contenuti statutari con le previsioni di legge	Facoltativa	Non semplificata
41 co. 7	Reti associative: ordinamento interno nel rispetto di democraticità pari opportunità uguaglianza ed elettività	Obbligatoria	Semplificata
41 co. 8, 9, 10	Reti associative: diritto voto, deleghe e competenza assemblea	Derogatoria	Semplificata
98	Associazioni e Fondazioni, esclusione della possibilità di operare trasformazioni fusioni e scissioni	Derogatoria	Semplificata

Nello Statuto dovranno essere indicate le attività di interesse generale svolte dall'ETS e le finalità perseguite, in modo da poter caratterizzare la natura dell'ente.

L'ente potrà prevedere, nell'atto costitutivo e nello statuto, altre attività oltre a quelle sopra citate, ma dovranno essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

La raccolta fondi potrà essere inserita nello statuto, della quale, come sempre, dovrà essere redatta adequata rendicontazione.

Lo scopo mutualistico e non di lucro deve essere parte fondamentale dello statuto, è un elemento essenziale ed obbligatorio, come l'indicazione del divieto di distribuzione di utili e la descrizione della destinazione del patrimonio dell'ente.

Collegata a questo punto è la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente, altro punto fondamentale di adeguamento dello statuto: in questa ipotesi il patrimonio deve essere devoluto ad altri ETS.

L'adeguamento dello statuto deve prevedere anche una sezione dedicata al bilancio di esercizio (il rendiconto per cassa) o bilancio sociale per quegli enti che raggiungono determinate dimensioni.

Altro punto importante è la previsione, nello statuto, del diritto degli associati di poter richiedere e visionare i libri sociali. Questo può essere molto utile nel prevenire eventuali reati o azioni di responsabilità. Ricordiamo sempre che delle azioni e del patrimonio dell'ETS risponde, anche in proprio, il Presidente.

La tematica delle regole di ammissione dei soci è lasciata alla volontà statutaria, vi è quindi desiderio di lasciare ampia libertà nella gestione dei nuovi aderenti, pur ricordando l'obbligo di inserimento nel libro soci e la comunicazione delle variazioni avvenute.

Per quanto riguarda l'assemblea e le modalità di svolgimento e di decisione, in generale si dovrò prevedere nello statuto che:

- le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti e almeno metà degli aderenti per la prima convocazione; l'assemblea, in seconda convocazione, sarà valida qualsiasi sia il quorum
- per le deliberazioni che modificano lo statuto servono almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ma cosa potrebbe accadere se le ODV e APS adeguassero gli statuti dopo il termine indicato, ossia entro 24 mesi dall'entrate in vigore del CTS? La circolare 13 del 31/05/2019 Ministero del Lavoro cerca di dare qualche indicazione, dicendo che anche se il termine non fosse rispettato,

l'unica conseguenza sarebbe il dover approvare le modifiche obbligatoriamente tramite un'assemblea straordinaria (e non quella ordinaria), senza perdere diritti, almeno fino al periodo transitorio di entrata in vigore del Runts.

Anche se, da un passaggio della circolare sopra citata, emerge che le amministrazioni hanno potestà per adottare eventuali provvedimenti di cancellazione dai registri nei confronti di quegli enti per i quali vi sono situazioni di contrasto con la normativa vigente. Ecco questo insinua il dubbio che le Regioni, nel periodo transitorio di trasmigrazione dei dati degli Ets dai registri regionali al Runts, possano adottare provvedimenti di cancellazione dal registro stesso, anche se sembra improbabile, si creerebbe troppa confusione e non vi è interesse a creare scompiglio.

Dalla normativa ad oggi vigente emerge quindi che ODV e APS che adegueranno gli statuti entro il termine del 3/08/2019 saranno sottoposti al CTS; ma gli altri, che provvederanno all'adeguamento in un momento successivo, a quale normativa saranno sottoposti? Potranno beneficiare comunque della nuova normativa? Si attendono chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate.

L'iscrizione nel RUNTS è obbligatoria per poter fruire delle agevolazioni fiscali.

All'interno del RUNTS dovranno essere depositati, entro 30 giorni dall'approvazione o dal termine del periodo di riferimento, i bilanci e rendiconti.

Il CTS norma anche **l'impresa sociale**, definita come un ente privato, anche società, che esercita in forma stabile e principale una o più delle attività di interesse generale in forma di impresa, senza scopo di lucro, per finalità di tipo solidale. Vi rientrano quindi le cooperative sociali ed i loro consorzi. Questo tipo di imprese devono depositare il bilancio nel RUNTS e nel proprio sito internet, seguendo le linee guida del Ministero per la redazione.

Per **l'acquisizione della personalità giuridica** si prevedono nuove modalità, entra in gioco infatti il Notaio, il quale deve controllare che siano rispettati tutti i requisiti e comunicarlo al RUNTS.

Ricordiamo che l'acquisizione della personalità giuridica permette di separare il patrimonio dell'ente da quello personale dei suoi amministratori, in modo che, in caso di mancato rispetto delle obbligazioni, risponda solo il patrimonio dell'ETS.

Per potersi iscrivere in questo modo nel RUNTS è richiesto che il patrimonio delle fondazioni ammonti ad almeno 30.000 euro, mentre per gli APS a 15.000.

SPORT BONUS - CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI

L'art. 1 commi 621-626 Legge 145/2018 ha istituito il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro da parte di persone fisiche, enti non commerciali e titoli di reddito d'impresa, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per realizzare nuove strutture sportive pubbliche. Il credito è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate nel corso del 2019 e spetta:

- a persone fisiche ed enti non commerciali entro il 20% del reddito imponibile
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa entro il 10 per mille dei ricavi annui

e viene ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Il credito d'imposta è valido solo se l'erogazione liberale è effettuata tramite:

- bonifico bancario
- bollettino postale
- carte di credito/prepagate
- assegni bancari circolari.

Per le persone fisiche ed enti non commerciali il credito si indicherà nella dichiarazione dei redditi 2020, utilizzabile solo a diminuzione delle imposte eventualmente dovute per l'anno 2019.

Per i titolari di reddito d'impresa, si potrà utilizzare il credito in tre quote annuali di pari importo per gli anni 2019, 2020 e 2021, in compensazione tramite f24 telematico.

La prima finestra utile per accedere a questo bonus è valida dal 4 giugno al 4 luglio 2019 (ve ne sarà poi un'altra).

L'iter da seguire è:

- presentazione della domanda tramite pec all'indirizzo "ufficiosport@pec.governo.it"
 indicando "sport bonus prima finestra" (entro il 4 luglio)
- L'Ufficio dello sport invierà per pec un numero di codice seriale identificativo ed univoco
- entro il 19 luglio verrà pubblicato sul sito <u>www.sport.governo.it</u> l'elenco delle persone fisiche, enti non commerciali ed imprese che potranno effettuare le erogazioni
- nei 10 giorni successivi alla pubblicazione, i soggetti potranno effettuare l'erogazione
- i soggetti beneficiari delle erogazioni entro 10 giorni dal ricevimento delle stesse (e non oltre il 9 agosto) devono dichiarare con apposito modulo di aver ricevuto l'erogazione
- l'Ufficio pubblicherà poi l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta.

Il tutto verrà inviato all'Agenzia Entrate affinché svolga gli opportuni controlli.

5XMILLE

Il 5xmille è un contributo con il quale il contribuente, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, decide di destinare parte delle imposte Irpef, dovute allo Stato, ad un ente del terzo settore, regolarmente iscritto negli elenchi previsti dall'Amministrazione Finanziaria.

Gli ETS beneficiari di questo contributo devono redigere e pubblicare sul loro sito web un rendiconto, nel quale illustrano l'utilizzo e la destinazione delle somme ricevute.

La semplificazione prevista per gli enti possessori dei requisiti di accesso a questo beneficio consiste nel non dover ripetere ogni anno l'invio della domanda di iscrizione alla quota del 5xmille e l'invio tramite pec o raccomandata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per confermare l'agevolazione.

Per quegli enti che si iscrivono per la prima volta questa semplificazione, ad oggi, non sembra valere, nemmeno per quegli enti iscritti negli anni precedenti, ma non per il 2018. Per quei soggetti rientranti in questa casistica quindi vale ancora la scadenza del 30 giugno (quest'anno 1 luglio) per l'invio della raccomandata o pec con la dichiarazione sostitutiva, indirizzata alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o al CONI se associazioni sportive).

Nel caso di variazione del rappresentante legale rispetto all'annualità precedente, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere ripresentata, in quanto quella vecchia non più valevole. Per quegli enti che dovessero commettere degli errori nelle comunicazioni, vale la remissione in bonis, ossia entro il 30 settembre 2019 possono pagare la sanzione di 250 euro tramite F24, con codice tributo 8115.

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le convenzioni tra ODV, APS e la P.A. sono possibili solo se queste sono iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale.

Le convenzioni stipulate dopo il 1 gennaio 2018 sono soggette, per Onlus e APS, ad imposta del registro del 3% ed esenti da imposta di bollo. Per le ODV sono esenti, da settembre 2018, sia da imposta di registro, sia da imposta di bollo.

ONLUS SPORTIVE

Le associazioni sportive dilettantistiche che operano a favore di persone in condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari svantaggiate, possono assumere la qualifica di Onlus. Con l'entrata in vigore della nuova normativa e del Runts, devono decidere se:

- entrare nel Registro Unico, quindi diventare Enti del Terzo Settore, perdendo così la qualifica di Onlus, ma non dovendo per forza sciogliere l'ente

- non prendere la qualifica di ETS, ma operare come semplice ASD e non più Onlus.

Con la perdita di qualifica di Onlus l'ente, invece di sciogliersi, può devolvere la parte di patrimonio accumulato grazie alle agevolazioni fiscali proprie delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

COMPENSI ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

per l'anno 2018 è stata innalzata la quota dei redditi esenti da tassazione, da 7.500 euro è passata a 10.000 euro.

Oltre i 10.000 euro, ma entro i 20.658,28 viene applicata la ritenuta del 23% a titolo di imposta.

Oltre i 20.658,28 si applica la ritenuta d'acconto del 23%.

Questa normativa si applica ai rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogati da società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni, da federazioni sportive nazionali e dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da qualunque altro ente che persegua finalità sportive dilettantistiche. Si applica quindi ad allenatori, massaggiatori, atleti, istruttori etc...

Sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Si ricorda anche che dal 1 luglio 2018 vi è il divieto di pagamento in contanti di stipendi e compensi, gli unici mezzi possibili sono il bonifico con accredito su c/c, strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti solo presso l'istituto bancario in cui il datore ha aperto un c/c dedicato con mandato di pagamento o emissione di un assegno.

CSV - CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

Hanno il compito di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli Enti del Terzo settore.

Il Codice del Terzo Settore elenca i servizi che i CSV devono offrire, dividendoli in sei aree:

- promozione e animazione
- formazione
- consulenza e accompagnamento

